



COMUNE DI BOMPIETRO

PROV. DI PALERMO

C.F. 83000810826

Tel.0921/647029 – Fax 0921/647613

Email : comune.bompietro@tiscalinet.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del Reg.

O G G E T T O

“REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI”. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di NOVEMBRE, alle ore 18:54 e seguenti, su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Albanese Maria Angela, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della L.R. N.7/92 e s.m.i. e previo avviso scritto, prot. n. 6981 del 17.11.2023, notificati a ciascun Consigliere, ai sensi del 4° comma dell'art.19 della L.R. n.7/92, si è riunito il Consiglio comunale in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica che mediante collegamento alla piattaforma informatica ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale con modalità telematica” approvato con deliberazione del C.C. n.32 del 29.08.2023

N.	Cognome e Nome	Presenti	Presenti da remoto	Assenti
	ALBANESE MARIA ANGELA	X		
2	D'IGNOTI ILENIA		X	
3	LIBRIZZI ROSARIO	X		
4	RANDAZZO ISIDORO MARCO	X		
5	LIO LUANA			X
6	DI GANGI DAMIANO	X		
7	MANNONE GIORGIO MARIA	X		
8	SABATINO PEPPINO GIUSEPPE	X		
9	RICHIUSA ANNA RITA			X
10	ALBANESE MIRKO	X		
	TOTALE	7	1	2

Consiglieri assegnati n. 10 – Consiglieri in carica n. 10

Consiglieri presenti n. 8. Consiglieri assenti n. 2

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale, Albanese Maria Angela.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra M. Tantillo, in video-collegamento.

SETTORE: Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 37 del 23/11/2023

Oggetto: “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI”. APPROVAZIONE.

Premesso che:

- in data 30.10.2023 sono stati pubblicati dalla Città Metropolitana di Palermo n. 2 avvisi pubblici per assegnazione di contributi rispettivamente “*a favore di interventi di micro riqualificazione di aree per lo sviluppo urbano*” nonché “*per lo sviluppo di progetti di innovazione sociale e di rigenerazione urbana*” con scadenza fissata per il 30.12.2023;
- tali avvisi pubblici si inseriscono nell’ambito del progetto “*Facciamo Comunità, percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunità*” presentato dal suddetto ente quale parte integrante della Missione 5, Componente 2 del PNRR in affiancamento agli interventi di auto rigenerazione urbana e di promozione dei meccanismi di democrazia partecipata previsti dal Piano Urbano Integrato “*Metropoli aperta, città per tutti*”;
- l’obiettivo principale del suddetto progetto è quello di finanziare attività che stimolino, su tutto il territorio della Città Metropolitana con i suoi 82 comuni suddivisi in cinque macro-territori tra cui anche le Madonie, iniziative tese a favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva che crea soluzioni a problemi comuni attraverso lo strumento della collaborazione;
- per l’effetto, mediante i due avvisi pubblici sopra citati, la finalità da ultimo richiamata viene perseguita prevedendo l’assegnazione di contributi atti a finanziare la creazione di 15 cooperative di comunità e di 30 interventi di micro riqualificazione urbana, nell’ottica di promuovere e diffondere le prime quale modello di innovazione sociale in cui i cittadini sono al contempo produttori e fruitori di beni e servizi, in uno ai secondi alla stregua di strumenti che vedono il cittadino protagonista del processo democratico;
- legittimati a partecipare agli avvisi pubblici di cui sopra sono:
 - gruppi informali di cittadini che intendano costituirsi come cooperativa di comunità, cooperative costituenti e/o costituite da non più di 24 mesi che abbiano stabilito la propria sede operativa in uno degli 82 comuni della Città Metropolitana, quanto al bando per il supporto alle cooperative;
 - i cittadini, sia come singoli sia riuniti in gruppi formali o informali che risiedano o abbiano sede operativa sul territorio del comune in cui intendano promuovere l’intervento a mezzo della presentazione di progetti inerenti aree/immobili di proprietà pubblica ed elaborati di concerto con l’Amministrazione, quanto al bando per la rigenerazione urbana;
- la condizione perché l’Amministrazione possa in tal senso operare e, per l’effetto, consentire ai cittadini che lo desiderino di partecipare al bando da ultimo citato è la stipula di un patto di collaborazione con il referente o rappresentante legale del gruppo che prenderà in carico la gestione del bene in seguito alla sua riqualificazione, così come disciplinato da apposito regolamento concernente proprio l’Amministrazione condivisa di beni comuni;

Rilevato che l’iniziativa di cui sopra rientra tra gli interventi che le Amministrazioni Pubbliche possono porre in essere per dare la più ampia e compiuta attuazione a un principio cardine sia del

nostro ordinamento in generale sia del contesto locale in particolare, quale è quello di sussidiarietà orizzontale di rango costituzionale;

Letto, in particolare, l'art. 118 ultimo comma Cost. a mente del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

Evidenziato che il principio costituzionale in argomento attiene ai rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, nell'ambito dei quali questi ultimi vengono resi protagonisti e considerati una risorsa nel perseguire l'interesse pubblico ai fini di favorire un modello di “Amministrazione Condivisa” in cui gli amministrati (i cittadini) non solo partecipano ma si alleano con l'Amministrazione (il Comune) adoperandosi insieme per trovare la soluzione a problemi di interesse generale;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale riconosce da sempre la partecipazione attiva dei cittadini quale leva strategica per stimolare e orientare in modo originale il suo intervento in risposta ai bisogni della comunità locale;

Richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C. C. n. 2 del 05.01.2004 il cui art. 3 precisa che tra le finalità del Comune vi è anche quella di garantire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità;

Tenuto conto che il tema della rigenerazione dei beni comuni urbani è, ormai, da tempo affrontato nella realtà dei comuni italiani proprio in collegamento con il principio costituzionale sopra richiamato e considerato quale opportunità di condivisione di risorse ed impegni tra pubblico e privato, di socialità all'interno della comunità locale, di valorizzazione degli immobili comunali e degli spazi pubblici, di riconoscimento delle attività proposte dai cittadini per il perseguimento del pubblico interesse;

Precisato, peraltro, che per “Beni comuni urbani” vanno intesi i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;

Ritenuto, pertanto, che l'adozione di un Regolamento Comunale in proposito costituisce il presupposto per poter disporre di uno strumento regolatore che consenta di accompagnare i processi di costruzione di comunità, funzionali a dare risposte a problemi cui da sola l'Amministrazione Comunale con i propri mezzi non riesce a far fronte compiutamente;

Visto il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 36 articoli;

Dato atto che:

- per il tramite di tale strumento questa Amministrazione intende promuovere una cultura del bene pubblico destinata a concretizzarsi in esperienze di co-gestione di beni di interesse comune;
- uno degli aspetti più rilevanti, all'interno del proposto regolamento, è la previsione e la realizzazione di un “Patto di Collaborazione” come intesa espressa e formalizzata tra

Amministrazione Comunale e cittadini attivi al fine di concordare tutto ciò che risulti necessario per realizzare interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- proprio lo strumento di intesa da ultimo citata rientra tra i presupposti perché il cittadino, ove interessato, possa partecipare al bando per la rigenerazione urbana di cui in premessa;
- la bozza dello stesso è stata prima trasmessa dal Segretario Comunale con nota prot. n. 6984 del 18.11.23 ai Responsabili dei tre settori di questo ente ai fini di presentare eventuali osservazioni e/o modifiche e/o integrazioni, stante la previsione di un coinvolgimento trasversale di tutti gli uffici per le attività necessarie ai fini della sua compiuta attuazione ove approvato;
- con note prot. nn. 7025, 7027 e 7044 del 21.11.23 i tre Responsabili hanno rappresentato di condividere la predetta bozza e di non avere alcuna osservazione o proposta di modifica, salvo la notazione del solo Responsabile del settore Amministrativo in ordine al carico di lavoro dei dipendenti già significativo nell'ottica di eventuale aggravio derivante dall'attuazione del predetto regolamento;

Considerato, tuttavia, che è interesse di questa Amministrazione assumere ogni iniziativa atta a favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, compresa quella che si concretizzi nei patti di collaborazione di cui al regolamento *de quo* in materia di micro rigenerazione urbana;

Visto l'art. 42 D. Lgs. n. 267/2000, il cui comma 2 lett. a) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare i regolamenti dell'ente, salva l'ipotesi di cui all'art. 48 co. 3 qui non ricorrente;

Richiamata la deliberazione n. 83 del 21.11.2023 con cui la Giunta ha approvato il presente regolamento allegato sub a) ai fini di sottoporlo al Consiglio Comunale per la sua approvazione;

Rilevata, infine, l'urgenza di provvedere in merito, stante l'imminente scadenza dei bandi di cui in premessa;

Visto l'O.R.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare le premesse suesposte, in quanto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di approvare il "*Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani*", composto di n. 36 articoli, allegato sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio *on line*, nonché sia nella pertinente sezione del sito istituzionale dell'ente sia nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di primo livello "*Disposizioni generali*", sottosezione di secondo livello "*Atti Generali*";

4. di depositare copia cartacea del presente regolamento nell'apposita raccolta tenuta presso l'ufficio di segreteria dell'ente;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di provvedere per le ragioni esposte in narrativa.

Il Presidente prosegue con i residui due punti oggi all'ordine del giorno e aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'avviso di convocazione del 17.11.23.

Dà, pertanto, lettura della proposta che si colloca oggi al V punto all'ordine del giorno, anche in tal caso limitatamente a oggetto e parte dispositiva.

Prima di aprire la discussione, il Presidente segnala alla Segretaria Comunale che il Consigliere Mannone deve abbandonare la seduta per problemi personali.

La Segretaria Comunale dà atto, pertanto, che alle ore 20.30 il Consigliere Mannone abbandona la seduta e lascia l'aula.

A questo punto e rispetto alla proposta di che trattasi, chiede la parola il Sindaco.

Questi rappresenta che di recente la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato due avvisi pubblici nell'ambito del progetto "Fare Comunità" e rispetto al quale rende noto che vi è in programma in data 29.11.23 un webinar. Lo stesso segnala, tuttavia, che la condizione perché i cittadini eventualmente interessati possano partecipare ai predetti bandi è che l'ente si doti di apposito Regolamento sull'amministrazione condivisa, la cura e la rigenerazione urbana.

Di conseguenza, stante l'imminente seduta consiliare, il Sindaco rappresenta come abbia con urgenza chiesto alla Segretaria di attivarsi per la predisposizione del suddetto regolamento, ringraziandola pubblicamente per la tempestiva presentazione dello stesso. Precisa, fra l'altro, che trattasi di regolamento la cui bozza sta già facendo scuola tra gli altri comuni delle alte Madonie che ne risultavano ancora sforniti.

Ciò posto, il Sindaco rileva a questo punto la necessità di passare la parola alla Segretaria così da rendere conto sul contenuto dello stesso in uno alla discussione su eventuali refusi anticipati informalmente dalla minoranza.

Chiamata ad intervenire, prende la parola la Segretaria precisando preliminarmente che la presenza di eventuali refusi è dovuta alla ristrettezza dei tempi con i quali si è proceduto alla predisposizione del regolamento.

In ordine all'atto in argomento, la stessa ribadisce – come anticipato dal Sindaco - che l'esigenza di provvedervi nasce intanto dalla necessità avvertita da questa Amministrazione di dotare l'ente dello strumento per il tramite del quale i cittadini ove interessati possano partecipare ai bandi diramati dalla Città Metropolitana di cui si diceva prima e che sono funzionali a promuovere la partecipazione dei cittadini nell'ottica di quella sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma Cost.

Più in particolare, al fine di coinvolgere i cittadini nella rigenerazione dei beni urbani e consentire loro di partecipare a questo bando, la condizione richiesta è quella di concludere un cosiddetto patto di collaborazione con l'amministrazione.

Si tratta, tra l'altro, di esperienze che solo di recente si stanno affacciando nel nostro ordinamento soprattutto in via di prassi, tanto che per esempio soltanto nel 2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno per la prima volta parlato di "beni comuni". Con tale espressione si intendono quei beni che, a prescindere dalla titolarità pubblica o privata, presentano un interesse e generano un'utilità per la collettività. Stante, quindi, la scarsità di risorse degli enti e l'esigenza avvertita dai cittadini stessi di farsi parte attiva ed essere coinvolti nella rigenerazione dei beni della propria collettività, il diritto vivente ha prodotto appunto questo tipo di esempi di collaborazione, determinando la necessità per gli enti addivenire ad una loro regolamentazione.

Tra l'altro questo regolamento, come precisato anche nella delibera di approvazione dello stesso, richiede un coinvolgimento da parte di tutti gli uffici. Ed invero, nell'ottica sia di agevolare la partecipazione dei cittadini e di renderli parti attive sia di assicurare l'intervento dell'amministrazione il più possibile prossimo e vicino al cittadino, è apparso necessario un coinvolgimento degli stessi di tipo trasversale. Per questo all'interno del regolamento si prevede la creazione di un ufficio *ad hoc*, di una struttura che serva proprio a questo tipo di attività, come la predisposizione dei predetti patti di collaborazione.

Ad ogni modo, trattasi di uno strumento che è vero che l'amministrazione si è data in tempi urgenti per proporlo alla collettività ai fini di cui si è detto inizialmente, ma è anche vero che – come si prevede nella disposizione conclusiva dello stesso - il primo anno di vigenza viene visto come

sperimentale, sempre e comunque nell'ottica di raggiungere il massimo della collaborazione e della risposta ai bisogni della stessa e con la riserva di apportare eventuali modifiche nel corso dell'anno a seconda del riscontro che riceverà.

Quanto al contenuto, si prevede una serie di principi che devono informare il rapporto orizzontale tra cittadini e amministrazione; la possibilità di addivenire alla conclusione di questa collaborazione in dipendenza del grado di intensità della stessa, sicché ci può essere la semplice richiesta del cittadino di una cura occasionale che in quanto tale non richiede la conclusione di apposito accordo, ovvero una collaborazione costante e continua relativa a una gestione condivisa del bene o a un intervento di rigenerazione, che rende invece necessaria la conclusione di un patto. In quest'ultimo caso, l'amministrazione andrà a tutelarsi sotto il profilo delle responsabilità e di tutti gli aspetti che nella fattispecie concreta verranno eventualmente in rilievo.

Concluso l'intervento della Segretaria, chiede di poter prendere la parola il Consigliere Sabatino.

Questi esordisce ringraziando il Sindaco per avere intercettato il bando cui si faceva prima riferimento e per avere provveduto - confrontandosi con la Segretaria - al presente regolamento, attenendo ad un'attività di carattere sociale molto importante e nella speranza di una risposta da parte dei cittadini.

Tuttavia, lo stesso segnala la presenza di refusi o imprecisioni che procede a passare in rassegna partitamente.

Tra queste viene sottolineata, ad esempio, la presenza di riferimenti all'elenco di beni che potranno essere sottoposti agli interventi in parola, ma non si rinviene elenco alcuno.

La Segretaria replica rilevando l'esistenza di altra disposizione dove tale individuazione viene espressamente prevista da parte della Giunta, sicché si conviene di inserire il riferimento a quest'altra disposizione da ultimo citata.

Il Consigliere Sabatino evidenzia l'opportunità di sostituire l'espressione "*medium* civico" utilizzata in seno al regolamento con quella di "*municipium*", stante anche il chiarimento della Segretaria sul punto e tale per cui con tale espressione ci si riferirebbe ad una piattaforma digitale per comunicare con i cittadini e di cui l'ente risulta già dotato nei termini suddetti.

Ancora, viene chiesto cosa si intenda con il riferimento alla creazione di una struttura deputata alle attività inerenti al patto di collaborazione.

A riguardo, la Segretaria segnala come tale scelta appaia quanto mai opportuna, intendendosi come tale un ufficio virtuale *ad hoc* composto da dipendenti appartenenti a ciascuno dei tre settori stante la trasversalità della materia in questione. Si precisa, tuttavia, che non verrà creata alcuna struttura o ufficio aggiuntivo, trattandosi piuttosto di designare tra i dipendenti quelli che verranno deputati all'attuazione del presente regolamento nell'ambito dei tre settori in cui l'ente è ripartito.

Il Consigliere Sabatino concorda con tale scelta e prosegue rilevando, poi, al co. 4 dell'art. 10 che rispetto ai casi disciplinati dall'art. 29 dello stesso regolamento il Comune può manifestare un consenso *ex ante*, ma a suo dire andrebbe inteso *ex post*.

La Segretaria, riproponendo la lettura dell'art. 29 prima citato, conferma invece l'anteriorità del consenso, trattandosi di ipotesi in cui gli interventi vengono sollecitati su iniziativa del Comune per il tramite dei propri Responsabili di settore.

Tuttavia, viene concordato di riformulare il periodo interessato, trattandosi di casi in cui il Comune - agendo di sua iniziativa - manifesta già implicitamente e prima il suo consenso agli interventi proposti.

Viene, poi, sottolineato che all'art. 13 co. 4 si fa riferimento agli esercizi commerciali "che insistono" sullo spazio pubblico, ritenendo più appropriato usare la diversa espressione "prospicienti lo spazio pubblico".

La Segretaria replica rilevando che tale espressione risulta ricavata direttamente dalla norma a cui viene fatto rinvio nella medesima disposizione; ciononostante, rileva come non ci siano difficoltà a sostituire in questi termini la disposizione prima citata.

Il Consigliere chiede poi se sia il caso o meno di mantenere l'uso del verbo "ritenere" per le addizioni a cui si fa riferimento al comma 4 dell'art. 17.

La Segretaria precisa che il verbo ritenere si utilizza con riferimento al miglioramento del bene con addizioni che, anche se poste in essere dal cittadino, rimangono all'opera ed in termini giuridici si dice proprio "ritenere" l'addizione. Tuttavia, anche in tal caso la stessa non mostra difficoltà a sostituire il verbo impiegato con quello di più agevole comprensione "trattenere".

Quanto all'art. 21, il Consigliere Sabatino suggerisce di eliminare l'articolo o di modificarlo facendo rimando al regolamento già vigente in ordine all'uso temporaneo di spazi comunali.

Infine, viene segnalata l'opportunità o meno di mantenere la previsione di cui all'art. 22 in ordine alla possibilità per il comune di fornire dispositivi di protezione e materiali di consumo.

La Segretaria replica rilevando, tuttavia, che vi è inserita la clausola di salvaguardia della disponibilità delle risorse di bilancio.

Da ultimo, il Consigliere Sabatino suggerisce di eliminare nell'ambito del modello di richiesta il punto in ordine alla fonte di conoscenza del regolamento dei beni comuni.

La Segretaria replica osservando che trattasi di punto inserito al fine di verificare l'esistenza o meno e su quali canali di un riscontro da parte della cittadinanza. Anche in tal caso, tuttavia, trattasi di previsione eliminabile se vi è il consenso di tutti.

A questo punto, su richiesta della Segretaria, il Consigliere Sabatino si riserva di mandare il file letto in seduta consiliare e concernente le modifiche delle quali si è discusso, così che - ove tutti siano d'accordo - si possa provvedere alla revisione del testo del regolamento nei termini di cui sopra.

Conclusi gli interventi, il Presidente pone la proposta in votazione per appello nominale dei consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese per appello nominale, da n. 7 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1. di approvare** le premesse suesposte, in quanto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2. di approvare** il "*Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani*", composto di n. 36 articoli, allegato sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel testo così come modificato;
- 3. di pubblicare** il presente provvedimento sull'albo pretorio *on line*, nonché sia nella pertinente sezione del sito istituzionale dell'ente sia nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di primo livello "*Disposizioni generali*", sottosezione di secondo livello "*Atti Generali*";
- 4. di depositare** copia cartacea del presente regolamento nell'apposita raccolta tenuta presso l'ufficio di segreteria dell'ente.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese per appello nominale da n. 7 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.



Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 30 del 24.11.2023

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 2 - (Definizioni)
- Art. 3 - (Principi Generali)
- Art. 4 - (I cittadini attivi)
- Art. 5 - (Patto di collaborazione)
- Art. 6 – (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
- Art. 7 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
- Art. 8 - (Promozione della creatività urbana)
- Art. 9 - (Innovazione digitale)

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 10 – (Disposizioni generali)
- Art. 11 - (Proposte di collaborazione)

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

- Art. 12- (Interventi di cura occasionale)
- Art. 13 - (Gestione condivisa di spazi pubblici)
- Art. 14 - (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)
- Art. 15 - (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

CAPO IV – Interventi di cura e rigenerazione di edifici

- Art. 16 - (Individuazione degli edifici)
- Art. 17 - (Gestione condivisa di edifici)

CAPO V – Formazione

- Art. 18 - (Finalità della formazione)
- Art. 19 - {Il ruolo delle scuole)

CAPO VI - Forme di sostegno

- Art. 20 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)
- Art. 21 - (Accesso agli spazi comunali)
- Art. 22 - (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
- Art. 23 - (Affiancamento nella progettazione)
- Art. 24 - (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)
- Art. 25 - (Autofinanziamento)
- Art. 26 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
- Art. 27 - (Agevolazioni amministrative)

CAPO VII – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 28 - (Comunicazione collaborativa)

Art. 29 - (Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

Art. 30 - (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VIII– RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art 31 - (Prevenzione dei rischi)

Art. 32 - (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 33 - (Tentativo di conciliazione)

CAPO IX -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - (Clausole interpretative)

Art. 35 - (Entrata in vigore e Sperimentazione)

Art. 36 - (Disposizioni transitorie)

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autorizzativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Bompietro nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
 - f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel comune.
 - i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

- j) **Rete civica:** lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
- k) **Municipium:** il canale di comunicazione collegato alla rete civica per la raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzate dall'Amministrazione e dai cittadini.

Art. 3 (Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) **Publicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno asseverate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- f) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- h) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4
(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplica la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5
(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6

(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione

di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici individuati ai sensi dell'art. 16 co. 1 del presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni per la realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici individuati ai sensi dell'art. 16 co. 1 del presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 9

(Innovazione digitale)

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la coprogettazione e la realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e la piattaforma istituzionale "*municipium*".

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10

(Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire

la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, una struttura *ad hoc* deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 29 comma 1, non occorre il consenso del Comune che sarebbe comunque implicito e manifestato ex ante per il tramite dell'iniziativa dei propri responsabili. In tale fattispecie i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 11 **(Proposte di collaborazione)**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 29 comma 1;
 - c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
7. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al responsabile dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile di settore.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 12

(Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 29, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 13

(Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali prospicienti lo spazio pubblico.
5. L'amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, commi 4-5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66% delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 14

(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali prospicienti sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 15

(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono, in particolare, essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV

INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI

Art. 16

(Individuazione degli edifici)

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 17

(Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzati senza oneri per l'amministrazione e sono trattenuti dalla medesima.

CAPO V - FORMAZIONE

Art. 18

(Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 19

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle Scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI

Forme di sostegno

Art. 20

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

Art. 21
(Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali in materia.

Art. 22
(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riutilizzo dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 23
(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 24

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 30% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 25 (Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
2. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 26

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 27

(Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, a titolo esemplificativo, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VII

Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 28

(Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:

- a) un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e il medium civico;
- b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
- c) un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di aiuto fra gruppi.

Art. 29

(Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

1. I Responsabili di settore, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art.30

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e resi;

- c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
 6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
 7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
 8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO VIII

Responsabilità e vigilanza

Art.31

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per le responsabilità civili verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 32

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 33
(Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 (Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 35
(Entrata in vigore e Sperimentazione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 36
(Disposizioni transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Forme di sostegno eventualmente richieste:

(indicare quantità / durata nel tempo e altre informazioni utili)

- Formazione dei cittadini attivi
- Accesso a spazi comunali
- Beni strumentali e materiali di consumo
- Affiancamento nella progettazione
- Rimborso di costi sostenuti

Come è nata l'idea?

Eventuali osservazioni degli uffici:

Numero Proposta C.C. n°37 del 23-11-2023

Oggetto: "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI". APPROVAZIONE.

Parere di regolarità tecnica (*): Favorevole / Contrario (1)

Data 23/11/2023


IL RESPONSABILE DI SETTORE

OK


Parere di regolarità contabile (*): Favorevole / Contrario (1)

Data 23/11/2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE



(a) Ex art. 36 dello Statuto comunale.

(*) Cancellare il vocabolo riferito al caso che non ricorre.

(1) Vedasi allegato nel quale sono esplicitate le motivazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Albanese Maria Angela

Il Consigliere Anziano
D'Ignotti Ilenia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra M. Tantillo



Affissa all'Albo Pretorio

il 28 NOV. 2023

IL MESSO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra M. Tantillo

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio e all'Albo Online, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 28 NOV. 2023 al 3 DIC. 2023 e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra M. Tantillo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 44/91

Bompietro, li _____

Visto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Albanese Maria Angela Dott.ssa Alessandra M. Tantillo

COMUNE DI BOMPIETRO

Divenuto esecutivo il _____

Per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Bompietro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra M. Tantillo

